

# Ordinanza 946.231.179.8 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

del 5 dicembre 2014 (Stato 12 giugno 2015)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb);  
in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015)<sup>2</sup> del  
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,<sup>3</sup>

*ordina:*

## Sezione 1: Misure coercitive

**Art. 1<sup>4</sup>** Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio:

- a. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell'allegato;
- b. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a.

<sup>2</sup> Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di materiale d'armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996<sup>5</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996<sup>6</sup> sul materiale bellico.

RU **2014** 4555

<sup>1</sup> RS **946.231**

<sup>2</sup> I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all'indirizzo Internet: [www.un.org](http://www.un.org) > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU **2015** 2031).

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU **2015** 2031).

<sup>5</sup> RS **946.202**

<sup>6</sup> RS **514.51**

**Art. 1a<sup>7</sup>** Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

<sup>3</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o
- d. tutelare interessi svizzeri.

<sup>4</sup> La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU e, se applicabili, in conformità delle decisioni di tale Comitato.

**Art. 2** Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

<sup>7</sup> Originario art. 1.

- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

### **Art. 3** Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)<sup>8</sup> può concedere deroghe:

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 16 della risoluzione 2140 (2014) e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

## **Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali**

### **Art. 4** Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 1 e 1a.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.

<sup>3</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>4</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

### **Art. 5** Dichiarazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 1a capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU **2015 2031**).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU **2015 2031**).

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

**Art. 6** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 1, 1a o 3 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 5 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

### **Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore**

**Art. 7** Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2014 alle ore 18.00.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU 2015 2031).

*Allegato*<sup>12</sup>  
(art. 1 cpv. 1 e 2, 1a cpv. 1 e 3 cpv. 1)

**Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire materiale d'armamento**

<sup>12</sup> Aggiornato dal n. II dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU 2015 2031). L'all. e le sue mod. non è pubblicato nella RU (RU 2014 4555, 2015 1281). È possibile ordinare il contenuto dell'all presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

